



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della senatrice GELMINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2026

Modifica all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione in materia di incoraggiamento e protezione della maternità

ONOREVOLI SENATORI. — La denatalità e il continuo calo delle nascite rappresentano un *trend* estremamente preoccupante ed apparentemente inarrestabile, del quale il legislatore non può non occuparsi con un intervento di livello costituzionale, che possa, con adeguata « forza di legge », conferire all'ordinamento nazionale un impulso necessario e quantomai impellente. Secondo i più recenti dati ISTAT, al 30 novembre 2025, secondo i primi dati provvisori, la popolazione residente in Italia ammonta a 58.956.726 unità, in diminuzione di 13.000 unità rispetto all'inizio dell'anno (-0,2 per mille abitanti). Le nascite nei primi undici mesi ammontano a 324.000 unità, evidenziando un calo della natalità (-4,2 per cento rispetto agli stessi mesi del 2024).

Già nel 2021 le nascite avevano registrato una diminuzione sotto le 400.000 unità, facendo registrare ancora una volta un nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il presente disegno di legge costituzionale interviene, in parziale integrazione e riformulazione dell'articolo 31 della Costituzione, che oggi recita: « La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose » e al secondo comma: « Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ». Un principio, quello della protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, che i padri e le madri costituenti vollero scandire in modo chiaro, ponendo la famiglia tra quelle formazioni sociali già incluse implicitamente nell'articolo 2, quali luoghi nei quali si svolge la personalità umana e che rappresentano, nell'articolata e coerente architettura costituzionale, le particelle elementari sulle quali si fonda e si tiene insieme, solidalmente,

la dimensione sociale della Repubblica, una e indivisibile. Un principio che essi ed esse non solo intesero enunciare, ma vollero anche ribadire e rinvigorire mediante il combinato disposto con il successivo articolo 37, che recita, al primo comma: « La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione », agganciando la disciplina dei rapporti etico-sociali contenuta nella parte I, titolo II (in cui ricade la prima norma, l'articolo 31, oggetto di modifica di questo disegno di legge costituzionale) a quella dei rapporti economici di cui alla parte I, titolo III, nel quale è collocato l'articolo 37. Entrambe norme debolmente attuate, con un divario salariale di genere ancora accentuato e un tasso di occupazione femminile in picchiata. La proposta riscrive il secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione, aggiungendo, tra i compiti della Repubblica, che nell'attuale e vigente formulazione « agevola » la famiglia (primo comma) e « protegge » la maternità, la gioventù e l'infanzia, un nuovo ruolo: quello di « incoraggiare » la maternità. Intendendo così ispirare, e conseguentemente innescare, un virtuoso processo di riforme legislative che non si limiti alla mera protezione e agevolazione della famiglia e della maternità, ma che sia proteso a facilitare la maternità ed azzerare quella conflittualità tra ruoli, quello di madre e quello di lavoratrice, che la società e l'economia attuali hanno accentuato al punto da renderli quasi inconciliabili ed incompatibili, e che ha portato oggi la nostra Nazione a registrare i tassi di natalità più bassi di sempre.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, le parole: « Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù » sono sostituite dalle seguenti: « Incoraggia la maternità, che protegge unitamente a infanzia e gioventù ».

